


VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

(Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 con successive modificazioni e integrazioni di cui al Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34)

 Addì, 16/07/2020, si sono incontrati tramite modalità di videoconferenza


CELIO ITALIA SRL in persona del sig. GILBERTO GARBIN legale rappresentante (di seguito "Azienda")

e

le Segreterie Nazionali di FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL e UILTuCS Uil, nelle persone dei sigg. Francesca Mandato, Stefania Chicca e Gennaro Strazzullo (di seguito "OO.SS")

PREMESSO CHE

1. L' Azienda opera nel settore terziario ed applica ai lavoratori il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
2. L' Azienda non ha diritto all'ammortizzatore sociale "Cassa integrazione Guadagni Ordinaria " e non rientra nell'ambito di applicazione della normativa del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale. L' Azienda rientra nell'ambito di applicazione della normativa relativa all'ammortizzatore sociale "Cassa integrazione Guadagni Straordinaria " .
3. L'Azienda a seguito dell' emergenza epidemiologica da Covid - 19, nel periodo **dal 16 marzo 2020 al 20 giugno 2020**, ha utilizzato l'ammortizzatore sociale "Cassa Integrazione in Deroga " di cui all' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 per la causale Covid 19.



4. L' Azienda, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19 nonché degli aspetti annessi e connessi alla fase di ripresa dell'attività aziendale e riapertura di tutte le unità operative, ha la necessità di prorogare l'intervento dell'ammortizzatore sociale "Cassa Integrazione in Deroga " di cui all' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 per la causale Covid 19




SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. La sospensione dell'attività è applicata in tutte le sedi di lavoro.
3. L'Azienda dichiara di aver interamente **di 9 settimane** fruito di ammortizzatore sociale "Cassa Integrazione in Deroga " di cui all' art. 22 del D.L. n.18/2020 per la causale Covid 19 nel periodo **dal 16 marzo 2020 al 16 maggio 2020 e di 5 settimane dal 17 maggio 2020 al 20 giugno 2020** ai sensi dell'articolo 70 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34- per le regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna 4 settimane di cui al comma 8 quater dell'articolo 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.
4. Nella riunione odierna , è stata esaminata la richiesta aziendale di intervento dell'ammortizzatore sociale "Cassa Integrazione in Deroga " di cui all' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 con causale "Emergenza Codiv-19 nazionale" per la durata di **4 settimane a decorrere dal 20 Luglio 2020 al 15 Agosto 2020** nei confronti di un numero massimo di **351 lavoratori** che, nel periodo suindicato, saranno sospesi **fino a un massimo di zero ore**, così come di seguito specificato per ogni singola regione

La domanda verrà presentata secondo le disposizioni di legge applicabili alle imprese multilocalizzate

In allegato il dettaglio lavoratori ripartiti per ogni sede operativa .

5. Il datore di lavoro anticiperà l'integrazione salariale come da disposizione di cui al comma 6 bis articolo 22 Decreto Legislativo 17 marzo 2020 n.18.



6. Durante il periodo di intervento dell'ammortizzatore sociale "Cassa integrazione guadagni in deroga" il rateo di ferie, permessi ex festività, riduzioni di orario di lavoro Rol, nonché le mensilità aggiuntive Tredicesima e Quattordicesima matureranno interamente.

7. Tutti i lavoratori per i quali si richiede l'intervento dell'ammortizzatore sociale "Cassa Integrazione in Deroga " nel predetto accordo risultano regolarmente assunti alla data **del 25/03/2020**.


8. L' Azienda si impegna a trasmettere agli Enti preposti (Ministero del Lavoro, Inps, regioni e Province Autonome interessate), tramite i sistemi informatici e le modalità operative che saranno resi disponibili nonché tutta la documentazione utile per il riconoscimento del trattamento in argomento.

9. Le parti prendono atto che il Ministero del Lavoro e/o L'Inps e /o le Regioni possono negare o revocare l'autorizzazione a seguito della presentazione di documentati motivi ostativi e che comunque le stesse provvederanno in ogni caso ad erogare il trattamento solo ed esclusivamente entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

10. L'Azienda si adopererà compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive e con la fungibilità delle qualifiche e mansioni ad effettuare la rotazione del personale interessato dalla sospensione.); In caso di rientro verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela in applicazione integrale del protocollo congiunto Governo Parti sociali del 24 aprile e successivi provvedimenti.

11. A fronte di intensificazione dell'attività lavorativa in una sede operativa l'Azienda proporrà ai lavoratori sospesi presso le unità operative limitrofe di rientrare al lavoro, la richiesta aziendale sarà attuata secondo i seguenti criteri oggettivi in concordanza tra di loro :

- mansione e caratteristiche tecnico professionali
- distanza chilometrica tra la sede di lavoro del lavoratore e la sede di lavoro in cui emerge la necessità di incrementare il personale.



12. In fase di gestione l'Azienda si rende disponibile ad un incontro laddove richiesto dalle organizzazioni sindacali territoriali. Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OO.SS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione anche tramite assemblee con i lavoratori; la Società s'impegna a consegnare ai lavoratori, ove richiesto, copia del presente verbale, nonché a dare, sempre su richiesta i contatti delle OO.SS firmatarie; le Parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

13. Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed espletato, a tutti gli effetti di legge la procedura di consultazione a tutti gli effetti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante


CELIO ITALIA S.r.l.
a socio unico
Via Agnello, 2
20121 MILANO
C.F. e P.IVA 12677890159



FILCAMS-CGIL Nazionale



FISASCAT- CISL NAZIONALE



UILTuCS Nazionale

